

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 6 MARZO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Ing. Carlo CECCONI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Guido DEL BUE, Dott. Raffaele DI GIGLIO. Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 2017, con la quale è stato autorizzato l'acquisto da parte dell'ACI di n.750.000 azioni della S.I.A.S. SpA, pari al 75% del capitale sociale, interamente detenuto dall'AC di Milano, per un controvalore di €.921.000, nell'ambito degli adempimenti connessi all'organizzazione, da parte dell'ACI, del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza, in attuazione dell'art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n.208, con contestuale mandato al Presidente ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di compravendita, secondo lo schema di atto allegato alla medesima delibera; vista altresì la deliberazione adottata con separato provvedimento nella riunione odierna, con la quale è stato approvato - a parziale modifica della richiamata deliberazione del 31 gennaio 2017 - il testo del nuovo schema di contratto relativo alla predetta compravendita tra l'ACI e l'AC di Milano; vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 3 marzo 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che con nota del 2 marzo 2017, la S.I.A.S. Spa, ha comunicato di aver presentato istanza al Comune di Monza in relazione al pagamento dei tributi ICI/IMU relativi agli anni dal 2009 al 2016, per un importo complessivo di circa €.2.800.000, dovuti dalla stessa Società, proponendo la conciliazione della controversia mediante una riduzione delle sanzioni del 30% ed il versamento delle somme conciliate in 5 anni, mediante versamento di 20 rate trimestrali, con conseguente riduzione di quanto dovuto a circa €.2.400.000; vista la

Delibera della Giunta Comunale di Monza del 9 febbraio 2017, con la quale l'Amministrazione Comunale si è espressa favorevolmente in ordine alla proposta di conciliazione formulata dalla stessa S.I.A.S. Spa, condizionando tale conciliazione al rilascio da parte della predetta Società di una polizza fideiussoria bancaria e alla rinuncia alla prosecuzione di tutti i contenziosi in essere; preso atto, altresì, che la S.I.A.S. Spa ha richiesto all'ACI di sottoscrivere in favore della Società – nella propria veste di futuro azionista di maggioranza della stessa – una garanzia fideiussoria per l'importo complessivo di €2.800.000, pari all'intero importo a debito, comprensivo delle sanzioni ed interessi, finalizzata a garantire il Comune di Monza a fronte della richiamata conciliazione e rateizzazione del debito tributario, garanzia da rilasciare entro la metà del corrente mese di marzo 2017 per l'importo di €1.010.233,58, come da modello di polizza fideiussoria allegato alla richiamata nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, e nei successivi 30 giorni per il residuo importo; preso atto della proposta della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza concernente la richiesta da parte dell'ACI alla Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito gestore della tesoreria dell'Ente, delle predette garanzie mediante fideiussione bancaria; preso atto, inoltre, che gli oneri finanziari conseguenti all'operazione in parola, pari all'1% annuo sul capitale garantito, saranno a carico della Società S.I.A.S. Spa; considerato che le predette fideiussioni bancarie verranno consegnate a S.I.A.S. Spa solo a seguito dell'acquisizione, da parte dell'ACI, della maggioranza della partecipazione al capitale sociale della stessa S.I.A.S. Spa, di cui alla deliberazione del 31 gennaio 2017 richiamata in premessa, così come modificata con deliberazione adottata in data odierna; ritenuto di autorizzare l'operazione sopra descritta; **autorizza** la richiesta alla Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito gestore della tesoreria dell'ACI, dell'emissione di n.2 fideiussioni bancarie nell'interesse della S.I.A.S. Spa, secondo le modalità di cui in premessa, per un importo non superiore a complessivi €2.800.000, finalizzate a garantire il Comune di Monza in relazione al citato accordo di conciliazione tributaria intervenuto tra lo stesso Comune e la S.I.A.S., in conformità al modello di polizza fideiussoria e alle condizioni generali allegati al verbale dell'odierna seduta sotto la lett. C), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, **conferendo mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione. Le predette fideiussioni bancarie verranno consegnate a S.I.A.S. Spa solo a seguito dell'acquisizione, da parte dell'ACI, della maggioranza della partecipazione al capitale sociale della medesima. Gli oneri finanziari conseguenti all'operazione in argomento, pari all'1% annuo sul capitale garantito, rimangono a carico della Società S.I.A.S. Spa. La Direzione Centrale Amministrazione e Finanza è incaricata degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuti: ROMANELLI, ZANCHI)

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 6 MARZO 2017

MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DI SOMME ACCERTATE E RATEIZZATE

PREMESSO

che il Sig. _____ in qualità di
_____ con sede in _____, codice fiscale
_____, partita IVA _____ (in seguito denominata
"Contraente"), a seguito della notifica degli avvisi di accertamento per IMU relativi agli anni 2012 e
2013 e' debitore nei confronti del Comune di Monza, dell'importo di Euro 1.010.233,58;
- che il Comune, su richiesta del contribuente, si rende disponibile, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, a dilazionare il pagamento delle somme dovute a
seguito di conciliazione in 20 rate trimestrali;
- che sull'importo delle singole rate sono comunque dovuti gli interessi legali;
- che il Contraente e' tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo polizza fideiussoria, per l'intero
periodo di rateazione aumentato di un anno;

CIO' PREMESSO

La Societa' _____ (in seguito denominata "Societa'"), autorizzata
all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento (*) del _____, pubblicato
nella G.U. n. ____ del _____, e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno
1982, n. 348, domiciliata in _____, con la presente polizza si costituisce fideiussore
del Contraente il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con
questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del
Comune di Monza alle condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e
per il periodo di rateazione aumentato di un anno:

- a) somme dovute dal Contraente a titolo di tributo IMU anni 2012 e 2013 Euro 742.517,00;
- b) interessi su avvisi di accertamento Euro 44.961,58 (maturati sino alla data del 23/02/2017);
- c) sanzione ridotta anni 2012 e 2013 a seguito di conciliazione Euro 111.377,50;
- d) differenza tra l'importo delle sanzioni applicate per intero con gli avvisi di accertamento e
l'importo delle sanzioni applicate in misura ridotta a seguito di conciliazione Euro 111.377,50;
- e) interessi complessivi di rateazione Euro 2.361,36;
- g) importo complessivo soggetto a rateazione Euro 901.217,36 da versare in n. 20 rate trimestrali,
di cui la prima rata con scadenza il 15/03/2017 e l'ultima il 1/12/2021;
- f) Il totale dell'importo massimo complessivo garantito è di Euro 1.010.233,58.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio	Totale
--------	--------

_____	_____
-------	-------

Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto, in _____ il _____ Il
pagamento dell'importo di Euro _____ dovuto alla firma della presente polizza,
e' stato effettuato per mani del sottoscritto oggi _____ alle ore _____ in

(*) Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento
dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Comune di Monza

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Comune, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento alle singole scadenze delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto indicato in premessa, comprensive degli interessi previsti nella premessa stessa e del recupero della quota di sanzione non applicata nel caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Comune di Monza ha validità dalla data in cui lo stesso Comune di Monza ha concesso la dilazione del pagamento delle somme accertate e per l'intero periodo della dilazione stessa aumentato di un anno, e cioè dal 15/03/2017 al 1/12/2022.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, il Comune di Monza con lettera raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società il versamento di tutta la residua somma dovuta rispetto all'importo massimo complessivo garantito indicato nel punto f), previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati - e la Società provvederà, senza eccezioni a prima semplice richiesta, al pagamento al Comune di Monza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa cui peraltro non potrà opporre eccezione alcuna anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione, salvo che il Contraente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento.

Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente prevista dall'art. 1944 cod. civ, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il "Beneficiario" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Art. 5 - Inefficacia di clausole limitative della garanzia - È inefficace qualsivoglia limitazione all'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente garanzia. In ogni caso, è fatto salvo il diritto del Comune di Monza di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Art. 6 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune di Monza in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questa verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e il Comune di Monza è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune che ha concesso la rateazione.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 10 - Premio - Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Societa'. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Comune di Monza.

Art. 11 - Rivalsa - Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Societa', a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato al Comune di Monza, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

Art. 12 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Societa' puo' pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'.

Art. 15 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Societa' in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.

Art. 17 - Foro competente - In caso di controversia fra la Societa' ed il Contraente e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Societa'.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: Art. 10 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.) Art. 12 - (Facolta' della Societa' di chiedere una controgaranzia) Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE
